



SENTENZA N. 145/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73560** del registro di Segreteria introdotto con ricorso depositato il 31.3.2022 ad istanza del sig. **(omissis)**, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti. Annamaria Goglia e Carmelo Bifano ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in Salerno via Dei principati n. 78;

(pec: avvannamariagoglia@pec.ordineforense.salerno.it; avv.carmelobifano@puntopec.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

nonché contro

- **PREFETTURA DI FROSINONE**, in persona del Prefetto p.t., con sede in Frosinone, piazza della Libertà;

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria del 22.2.2024.

FATTO

Il ricorrente, già ispettore superiore della polizia di Stato, è stato posto in quiescenza, a domanda, a partire dall'1.4.2017, con liquidazione, a cura dell'INPS di Caserta, del trattamento pensionistico di spettanza.

Si duole di aver ricevuto un'indennità di buonuscita calcolata con il sistema misto - sulla base di un'anzianità contributiva al 31.12.1995 di 17 e 11 mesi - in luogo del sistema retributivo.

Lamenta, in sede di computo dell'indennità di buonuscita, il mancato riconoscimento, ai sensi dell'art 3, comma 5, l. n. 284/1977, della maggiorazione di 1/5 del servizio prestato durante il corso allievo agente della polizia tenutosi dal 6.4.1987 al 2.10.1987.

Rappresenta di avere ricongiunto, in base alla l. n. 29/1979, un periodo lavorativo di 1 anno, 7 mesi e 10 giorni, sostenendo di avere diritto alla richiamata maggiorazione in quanto i corsi prestati dal personale della polizia di stato anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 314/1997 sono considerati come periodi di servizio effettivo e, come tali, assoggettabili a contribuzione previdenziali senza obbligo di riscatto.

Previa diffida non andata a buon fine, ha adito questa Corte, con ricorso del 31.3.2022, per ottenere l'accertamento del diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita, previa maggiorazione di 1/5 del servizio prestato durante il periodo allievo agente della polizia di Stato, ai fini della riliquidazione, a carico dell'INPS, del trattamento pensionistico per l'effetto rideterminato secondo il sistema retributivo unitamente al pagamento degli arretrati di spettanza, incrementati di rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.

Con comparsa del 22.2.2024, si è costituito in giudizio l'Ente previdenziale per il rigetto del ricorso con riferimento alla maggiorazione di 1/5 del servizio prestato in qualità di allievo agente della polizia di stato dal 6.4.1987 al 2.10.1987, collocandosi detto periodo in una fase antecedente l'assunzione e, quindi, non rientrante tra "*i periodi di servizio comunque prestato*" suscettibili di maggiorazione ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997.

In ordine, poi, alla richiesta di condanna al ricalcolo dell'indennità di buonuscita, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice amministrativo.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. Juri Viscardi, per delega orale degli avv.ti costituiti, per il ricorrente e l'avv. Nicola Di Ronza per l'INPS si sono riportati agli atti depositati e alle conclusioni ivi rassegnate.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con riferimento alla domanda di ricalcolo dell'indennità di buonuscita, dev'essere pregiudizialmente accertata la sussistenza della Giurisdizione di questa Corte.

Come noto, la giurisdizione del Giudice contabile in materia pensionistica ha carattere esclusivo ed abbraccia tutte le questioni relative al sorgere ed al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla quantificazione di esso estendendosi, altresì, alle problematiche connesse, rimanendo, dunque, escluso ogni altro ambito non funzionale al trattamento pensionistico, compreso il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto, attratto alla giurisdizione del Giudice del rapporto di lavoro, ordinario o amministrativo a seconda che si tratti di pubblico impiego contrattualizzato o non contrattualizzato (Cass. Sez. Un., sent. n. 11849/2016 e n. 12903/2021; Sez. Giur. Puglia, sent. nn. 989/2021 e 169/2022; Sez. Giur. Veneto, sent. n. 242/2022). Ciò in quanto le ridette questioni rinvergono la propria causa generativa nella prestazione di servizio resa in costanza di rapporto di impiego.

Per i motivi illustrati, dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice amministrativo, quale Giudice del rapporto di lavoro, avendo l'odierno convenuto prestato servizio nella polizia di stato.

2. In relazione, poi, alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, previa applicazione della

maggiorazione di 1/5 del servizio prestato durante il periodo di allievo agente della polizia di Stato, la stessa è infondata e non può trovare accoglimento.

In proposito, l'art. 5 d.lgs. n. 165/1997 testualmente recita:

- comma 1: *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni”*;
- comma 3: *“Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”*;
- comma 4: *“Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale”*;
- comma 6: *“I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio”*.

Inoltre, l'art. 7, comma 3, prevede, in via transitoria, che: *“Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1”*.

Tanto illustrato sul piano normativo, si consideri che, nel caso in esame, l'INPS ha respinto la domanda di riscatto presentata dal ricorrente sul presupposto che alla data di presentazione della domanda fosse stato già

riconosciuto in suo favore il periodo massimo degli aumenti di servizio *ex art. 3 l. 284/1977*, concedibile ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, d.lgs. n. 165/97, pari ad anni 5.

Nello specifico, non risulta applicabile la richiamata norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, d.lgs. n.165 cit., in quanto detta norma consente di superare il limite dei 5 anni soltanto per *“gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del decreto, con percezione delle relative indennità”*, mentre l'attuale ricorrente ha raggiunto tale limite in data successiva all'entrata in vigore del decreto, con conseguente applicazione della diversa previsione di cui all'art. 5, commi 1 e 3.

Né è meritevole di accoglimento la differente interpretazione – formulata dall'interessato - secondo cui la maggiorazione di 1 / 5 del periodo di allievo agente della polizia di Stato sarebbe cumulabile ai 5 anni di maggiorazione raggiunti dopo l'entrata in vigore del decreto consentendo di superare il limite di cui all'art. 5. Detta interpretazione, infatti, si porrebbe *ictu oculi* in insanabile contrasto con il testo della norma transitoria che permette il ridetto superamento nelle sole ipotesi in cui tutti i periodi di aumento del servizio siano maturati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

La formulata domanda va, inoltre, respinta perché non conforme al disposto degli artt. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 e 1847 d.lgs. n. 66/2010. Ciò in quanto il ricorrente chiede il computo a fini pensionistici del corso di allievo agente della polizia di Stato, frequentato prima della assunzione in ruolo e non riscattato, di tal ch  a fronte del mancato versamento del dovuto onere economico, detto periodo non pu  essere valutato n  ad esso pu  applicarsi l'invocata maggiorazione.

Assorbita ogni altra questione.

3. Spese compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Con riferimento alla domanda di ricalcolo dell'indennità di buonuscita, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo;
2. Con riferimento alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, previa applicazione della maggiorazione di 1/5 del servizio prestato durante il periodo di allievo agente della polizia di stato, la respinge;
3. Compensa le spese tra le parti.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 4 marzo 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 11.03.2024

Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale